

Shipping Italy

Il quotidiano online del trasporto marittimo

Corretta dal Governo (anche se contraddittoriamente) la norma salva-diga di Genova

Nicola Capuzzo · Wednesday, October 16th, 2024

La norma cosiddetta ‘salva-diga’ di Genova, [annunciata dal Governo](#), potrebbe essere diversa rispetto alla bozza entrata per l’esame nell’del Consiglio dei ministri da cui [la scorsa settimana ne è uscita una versione poi approvata](#).

Il testo del Decreto Legge in cui sarà contenuta, infatti, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ora ha cominciato a circolare una bozza differente e successiva rispetto a quella entrata appunto in Cdm.

Le differenze testuali sono minime (le trovate evidenziate in calce all’articolo), ma significative, ancorché parzialmente contraddittorie col testo preservato.

Come nella precedente versione, il commissario straordinario all’opera (il sindaco di Genova Marco Bucci) adotterà (su proposta dell’Autorità di sistema portuale) il piano di gestione dei materiali di risulta del cantiere stesso della diga e di altri aperti sul territorio, acquisiti i pareri di Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) e Asl. Ma questi vengono ora definiti come “vincolanti”. E altrettanto nella successiva versione si dice, introducendolo ex novo, del parere della Regione Liguria.

Ergo, soprattutto in ragione del fatto che era stato proprio il parere della Regione, molto critico col piano elaborato nelle scorse settimane dall’Adsp di Genova, a creare l’impasse all’origine dell’intervento governativo, la nuova versione parrebbe non risolvere quel problema. Tuttavia è rimasto invece invariato l’ultimo comma, che stabilisce che l’adozione del piano da parte del commissario “sostituisca” tutti i “pareri (...) necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano”.

Il che sembra poter generare un cortocircuito: il parere di Arpa, Asl e Regione diventa vincolante per l’adozione del piano, che però può di per sé farne a meno. Rimarrà da capire dunque se prevarranno i vincoli imposti dalla Regione o il via libera dal commissario straordinario che nel caso specifico è anche candidato a guidare quella giunta in Liguria.

A.M.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY

SHIPPING ITALY E' ANCHE SU WHATSAPP: BASTA CLICCARE QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE ED ESSERE SEMPRE AGGIORNATI

ART. 5

(Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali)

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

«1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, **acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL territorialmente competenti**, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:

a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;

b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto.

1-quinquies. Il Piano di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-ter, contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il Piano comprende, altresì, i risultati delle procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-quater.

1-sexies. L'adozione del Piano di cui al comma 1-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Piano da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del Piano con le modalità di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.

1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

This entry was posted on Wednesday, October 16th, 2024 at 9:30 am and is filed under [Porti](#)
You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Both comments and pings are currently closed.